



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N. 2787/2021 R.G. Mod 45

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

- art. 409 - 410 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari,

- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, iscritto a seguito della denuncia sporta il 17.06.2021 da Paolo Bolici, in atti generalizzato, nei confronti del dott. Vincenzo Antonio Bufano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (competenza di questo Ufficio ex art. 11 c.p.p.);
- esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in sede;
- letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione redatto nell'interesse dell'esponente;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 15.07.2022;

o s s e r v a

La richiesta di archiviazione formulata dal P.M. è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta.

Ed invero, l'opponente ipotizza a carico del dott. Bufano non meglio precisate "responsabilità penali" in relazione alla mancata notifica dell'avviso ex art. 408 comma 2 c.p.p. nell'ambito del procedimento n. 8952/2017 iscritto a carico di ignoti presso la Procura della Repubblica di Velletri; il Bolici, nell'originaria denuncia (ed in quelle ulteriori a quest'ultima riunite) che aveva determinato l'iscrizione di detto procedimento, aveva chiesto di essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e ciò non era di fatto avvenuto.

Sennonché, premesso che è vero che il Bolici non è stato avvisato, alcun addebito può essere mosso al dott. Bufano, risultando *per tabulas* che egli, nella richiesta di archiviazione del 25.05.2020, avesse espressamente mandato alla segreteria "per gli adempimenti di competenza", tra i quali quello, testualmente indicato nel provvedimento, di dare avviso alla persona offesa dell'intervenuta richiesta di archiviazione e della conseguente facoltà di presentare opposizione alla stessa.

Non si vede, pertanto, in quale omissione il magistrato sarebbe incorso.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, come sia pacificamente del tutto estranea alla competenza di questo Ufficio la valutazione di condotte eventualmente illecite poste in essere dal personale di segreteria del medesimo magistrato, cui l'omissione dell'avviso è attribuibile.

Quanto al merito della richiesta di archiviazione formulata dal dott. Bufano, pure rispetto al quale il Bolici ipotizza la commissione di non meglio individuati reati (l'opponente parla genericamente di "negligenze", "omissioni" e addirittura di "eventuali collusioni" del menzionato magistrato), è sufficiente rilevare che il provvedimento censurato indica in maniera esaustiva le ragioni fattuali e logico-



giuridiche della determinazione alla inazione presa dal requirente, sicché non vi è il benché minimo spunto per anche solo sospettare che la richiesta di archiviazione sia stata il frutto di fattori esterni all'esercizio della funzione giudiziaria.

La denuncia penale, diversamente da quanto sembra ritenere l'opponente, non può essere utilizzata quale mezzo di impugnazione *extra ordinem* di provvedimenti giurisdizionali non graditi i quali, per essere demoliti, devono essere attaccati nelle sedi e secondo le procedure previste dalle specifiche norme processuali di riferimento (nella specie, mediante il reclamo previsto dall'art. 410 bis c.p.p.).

Nel caso in esame, nessuna omissione o condotta *contra ius* del dott. Bufano è concretamente prospettabile, pretendendo l'opponente di ricostruire in termini di illiceità penale una mera decisione sfavorevole, come detto assistita da logica e congruente motivazione che rende *ictu oculi* non configurabile alcuna ipotesi di reato.

Tali conclusioni non potrebbero mutare quand'anche ci si volesse dolere, come sembra fare l'opponente, della "erroneità" nel merito del provvedimento; è evidente, infatti, che anche un eventuale *error in iudicando* ipoteticamente commesso dal dott. Bufano non sarebbe comunque idoneo ad integrare fattispecie penalmente rilevanti e, segnatamente, quella dell'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.; non si ravvisa, infatti, alcuna violazione di legge che possa sostenere, sotto il profilo oggettivo, la configurazione della fattispecie di reato ex art. 323 c.p., tanto più nell'attuale formulazione che prevede quale elemento costitutivo, sul piano oggettivo, la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; senza considerare, sul piano dell'elemento psicologico, che *"In tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno"* (così Cass., Sez. VI, n. 36674 del 22.07.2015); nulla di tutto ciò è pacificamente ravvisabile nel caso concreto.

Le investigazioni suppletive proposte dall'opponente risultano, infine, del tutto superflue e fuorvianti essendo già in atti tutti i dati di fatto necessari e rilevanti per la decisione del presente procedimento.

Visti gli artt. 408 e ss c.p.p.,

dispone

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente.

Perugia, 27.09.2022.

Il G.I.P.
Dott. Piercarlo Frabotta

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ufficio G.I.P.
Depositato in Cancelleria
Il 28.09.2022
IL CANCELLIERE
Mara Elena ROSSETTI BECCAFICO